

Em. 8.o.46

EMENDAMENTO A.S. 989

Art. 8

LANZI, GARRUTI, DESSI'

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche).

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. Le imprese hanno la facoltà di effettuare modifiche contrattuali trascorsi 6 mesi dalla stipula del contratto da parte del contraente. L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni."».

Em. 8.o.9

EMENDAMENTO A.S. 989 -

Art. 8

DI GIROLAMO, GARRUTI, DESSI'

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di comunicazioni elettroniche).

1. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il comma 4 dell'articolo 70 è sostituito dai seguenti:
"4. È vietata qualsiasi modifica unilaterale da parte di imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica o telefonica. Eventuali modifiche unilaterali sono da intendersi nulle e non comportano variazioni del contratto in essere. I prezzi e le tariffe indicati nel contratto possono essere modificati unicamente mediante la stipula di un nuovo contratto sopraggiunto il termine della durata del contratto vigente.

4-bis Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, le imprese che forniscono reti o servizi internet o di comunicazione elettronica hanno facoltà di apporre un termine ai contratti in essere."».